

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024
86/2024/R/EEL

DEFINIZIONE, PER L'ANNO 2023, DEL FATTORE α DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 8.1,
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 604/2021/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1287^a riunione del 19 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito: legge 160/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com (di seguito: deliberazione 264/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com (di seguito: deliberazione 603/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com (di seguito: deliberazione 604/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 settembre, 330/2020/R/com;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 settembre, 386/2021/R/com;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di seguito (Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- le comunicazioni del Direttore della Direzione Mercati Energia del 7 agosto 2023 (prot. Autorità 51517 e 51126 del 7 agosto 2023) (di seguito: comunicazioni del 7 agosto 2023) e le relative risposte ricevute;
- il chiarimento sulla regolazione in tema di prescrizione biennale di cui alle deliberazioni 603/2021/R/com e 604/2021/R/com in seguito alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11358/2023 e n. 11360/2023 pubblicato in data 1 marzo 2024;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, del 2 gennaio 2023, n. 35 e n. 36 (di seguito: sentenze n. 35 e n. 36);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, del 29 dicembre 2023, n. 11358 e n. 11360 (di seguito sentenze n. 11358 e n. 11360).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- l’articolo 1 della legge 205/17 ha previsto, tra l’altro:
 - al comma 4, che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”*, che l’Autorità *“definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 97/2018/R/com e con la deliberazione 264/2018/R/com, ha adottato misure urgenti di prima attuazione delle disposizioni della legge 205/17, con particolare riferimento alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica con scadenza di pagamento successiva al 1° marzo 2018, e ha avviato un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni della suddetta legge nei settori energetici;
- nell’ambito del procedimento avviato con la richiamata deliberazione 97/2018/R/com, con la deliberazione 604/2021/R/com l’Autorità ha approvato le

disposizioni inerenti all'attuazione di quanto previsto dalla legge 205/17 in materia di prescrizione biennale in relazione al *settlement* prevedendo, per quel che qui più rileva, la compensazione agli utenti del dispacciamento degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica che vengono eccettati dal cliente finale (di seguito: meccanismo di compensazione);

- la medesima deliberazione introduce un meccanismo per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali da parte delle imprese distributrici, responsabili ai sensi della regolazione vigente della gestione dei dati di misura per i clienti in media e bassa tensione (di seguito: meccanismo di incentivazione);
- in particolare, l'articolo 8 della deliberazione 604/2021/R/com prevede che, a partire dall'anno 2023, ciascuna impresa distributtrice sia tenuta a versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), in ciascun anno n , un ammontare (P_{PB}) pari al prodotto tra:
 - un corrispettivo unitario calcolato come media aritmetica della somma dei valori orari del PUN e dei valori mensili dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS relativi agli anni di competenza delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa di distribuzione nell'anno $n-1$ (CU_{DMP});
 - la sommatoria in valore assoluto delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa distributtrice nell'anno $n-1$ derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la parte antecedente ai 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica (VRP);
 - un fattore di correzione α , dimensionato in ragione dell'incidenza dei volumi che hanno generato importi prescrivibili nonché alle esigenze di gettito derivanti dal riconoscimento agli utenti delle compensazioni, posto pari al prodotto tra:
 - i. il rapporto tra i volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili e il totale dei volumi rettificati;
 - ii. il rapporto tra i volumi di energia elettrica effettivamente eccettati e il totale dei volumi eccettabili;
- l'articolo 8, comma 8.3, della citata deliberazione 604/2021/R/com prevede che l'Autorità aggiorni annualmente il fattore α ; a tal fine il comma 8.4 conferisce specifico mandato al Direttore dell'allora Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ora Direzione Mercati Energia di definire le modalità, i tempi e le informazioni che le principali imprese di vendita e imprese di distribuzione devono inviare all'Autorità ai fini di tale aggiornamento;
- infine, l'articolo 7 della deliberazione 604/2021/R/com prevede l'istituzione presso CSEA del Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni della legge 205/17 a copertura delle somme riconosciute da CSEA agli utenti del dispacciamento in applicazione del

- meccanismo di compensazione e che il gettito raccolto ai sensi del meccanismo di incentivazione sia destinato all'alimentazione del suddetto conto;
- ai sensi di quanto previsto al richiamato comma 8.4 della deliberazione 604/2021/R/com, con le comunicazioni del 7 agosto 2023 sono state richieste e acquisite dalle principali imprese distributrici e imprese di vendita le informazioni rilevanti ai fini della quantificazione del fattore α ;
 - in base alle suddette informazioni, ai fini dell'applicazione del fattore α per l'anno 2023, risulta che:
 - le rettifiche che generano importi prescrivibili sono risultate pari in media a circa il 44% dei volumi totali rettificati;
 - l'entità dei volumi di energia elettrica effettivamente ecceduti rispetto al totale dei volumi eccedibile si attesta in media intorno al 49%.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con le sentenze n. 35 e n. 36 il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da due imprese di distribuzione del gas naturale e ha annullato gli articoli 5 e 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com e l'articolo 9 della deliberazione 604/2021/R/com; l'Autorità e CSEA hanno proposto ricorso in appello avverso le predette sentenze;
- di conseguenza la determinazione del fattore di correzione α ai sensi del richiamato comma 8.3 della deliberazione 604/2021/R/com è stata sospesa in attesa del giudizio del Consiglio di Stato;
- con le sentenze n. 11358 e n. 11360 il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli promossi dall'Autorità avverso le sentenze n. 35 e n. 36;
- al fine di dar seguito alle richiamate sentenze, per quel che qui rileva, l'Autorità ha emendato la deliberazione 604/2021/R/com eliminando il sopracitato articolo 9; le altre disposizioni contenute nella medesima deliberazione risultano autosufficienti e pienamente operative, anche in assenza delle disposizioni annullate dal giudice amministrativo;
- essendo chiarito, a seguito delle richiamate sentenze, il contesto regolatorio in materia di prescrizione biennale, è ora possibile dar seguito alle disposizioni del richiamato comma 8.3 della deliberazione 604/2021/R/com.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione del fattore α per l'anno 2023 secondo quanto stabilito al comma 8.1, lettera c), della deliberazione 604/2021/R/com e prevedere che tale fattore sia posto pari a 0,22;
- inserire il valore del fattore α di cui al precedente alinea all'interno di una tabella che l'Autorità aggiornerà annualmente, così da avere traccia dei valori del fattore α determinati dall'Autorità nel corso degli anni di applicazione del suddetto meccanismo di incentivazione

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 604/2021/R/com nei seguenti punti:
 - alla fine del comma 8.1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: “Il valore del fattore α per ciascun anno n è definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.”;
 - il comma 8.3 è sostituito con il presente comma: “
8.3 L’Autorità annualmente, anche sulla base della raccolta dati di cui al comma 8.1, aggiorna la Tabella 1 allegata al presente provvedimento al fine di definire il valore del fattore α da applicare ai fini del calcolo dell’ammontare P_{PB} .”;
2. di integrare la deliberazione 604/2021/R/com con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento, la Tabella 1 allegata e la deliberazione 604/2021/R/com, come modificata con il presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini